Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV **Roma — Venerdì, 3 ottobre 1924** **Numero 232**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I o II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**120**	**80**	**50**

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80;* all'estero *L. 1,20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40*

Gli abbonamenti si prendono presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — e decorrono dal 1° del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria - *A. Boffi.* — Ancona - *G. Focola* — Aquila - *F. Agnelli.* — Arezzo - *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno - *Ugo Censori.* — Avellino - *C. Leprini.* — Bari - *Fratelli Favia.* — Belluno - *S. Benetta.* — Benevento - *E. Podio.* — Bergamo - *Anonima libraria italiana.* — Bologna - *L. Cappelli.* — Bolzano - *L. Trevisini.* — Brescia - *E. Castoldi.* — Cagliari - *G. Carta.*— Caltanissetta - *P. Milia Russo.* — Campobasso - *R. Golitti.* — Caserta - *F. Abussi.* — Catania - *G. Giannotta.* — Catanzaro - *G. Mazzocco.* — Chieti - *E. Piccirilli.* — Como - *C. Nani e C.* — Cosenza - *L. Luberto.* — Cremona - *E. Rastelli.* — Cuneo - *G. Salomone.* — Ferrara - *Taddei Soati.* — Firenze - *M. Mozzon.* — Fiume - *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia - *G. Pilone.* — Forlì - *G. Archetti.* — Genova - *Anonima libraria italiana.* — Girgenti - (*). — Grosseto - *F. Signorelli.* — Imperia - *S. Benedusi.* — Lecce - *Libreria F.lli Spacciante.* — Livorno - *S. Belforte e C.* — Lucca - *S. Belforte e C.* — Macerata - *R. Franceschetti.* — Mantova - *G. Mondovi.* — Massa Carrara - *A. Zannoni.* — Messina - *G. Principato.* — Milano - *Anonima libraria italiana.* — Modena - *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli - *Anonima libraria italiana.* — Novara - *R. Guaglio.* — Padova - *A. Draghi.* — Palermo - *O. Fiorenza.* — Parma - *D. Vannini.* — Pavia - *Succ. Bruni Narelli.* — Perugia - *N. Simonelli.* — Pesaro - *C. G. Federici.* — Piacenza - *V. Porta.* — Pisa - *Libreria Bemporad delle Librerie Italiane riunite.* — Pola - *E. Schmidt.* — Potenza - (*) — Ravenna - *E. Lavagna e F°.* — Reggio Calabria - *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia - *L. Bonvicini.* — Roma - *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale.* — Rovigo - *G. Marin.* — Salerno - *P. Schiavone.* — Sassari - *G. Ledda.* — Siena - *Libreria San Bernardino.* — Siracusa - *G. Greco.* — Sondrio - *Zarucchi.* — Spezia - *A. Zacutti.* — Taranto - *Fratelli Filippi.* — Teramo - *L. d'Ignazio.* — Torino - *F. Casanova e C.* — Trapani - *G. Banci.* — Trento - *M. Disertori.* — Treviso - *Longo e Zoppelli.* — Trieste - *L. Cappelli.* — Udine - *Carducci.* — Venezia - *S. Scrafin.* — Verona - *R. Cabianca.* — Vicenza - *G. Galla.* — Zara - *E. de Schönfeld.* — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nel Regio decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1494, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231, del 2 ottobre 1924, relativo al cambio anticipato delle cartelle al portatore dei consolidati 3.50 %, emissioni 1902 e 1906, e pagamento delle cedole relative, all'art. 2, terz'ultimo rigo, in luogo di « *potrà* effettuarsi se il titolo stesso non venga depositato, ecc. », leggasi: « **non** *potrà* effettuarsi, ecc. », come risulta dal testo originale, per errore diversamente riprodotto.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1483.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 luglio 1924, n. 1479.

Approvazione della convenzione 20 marzo 1924 concernente la vendita della « Caserma Landucci » in Mantova da parte dello Stato a quel Comune.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze:
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata e resa esecutoria la convenzione in data 20 marzo 1924, stipulata presso l'Intendenza di finanza di Mantova in forma pubblica amministrativa, mediante la quale il Demanio dello Stato vende al comune di Mantova l'immobile denominato « Caserma Landucci » per il prezzo di lire 500,000.

E' approvato altresì e reso esecutorio l'atto aggiuntivo 29 marzo 1924, stipulato pure presso l'Intendenza di finanza di Mantova, col quale si conviene che la vendita fatta con l'istromento 20 marzo 1924 sopra citato, deve intendersi subordinata, sotto pena di rescissione, all'attuazione del piano regolatore del comune di Mantova.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 19 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 1° ottobre 1924. Atti del Governo, registro 229, foglio 4. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1484.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 agosto 1924, n. 1480.

Proroga al 1° gennaio 1925 della sospensione dell'aumento della tassa portuale a Venezia e rinvio pure al 1° gennaio 1925 della tassa portuale a Livorno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 9 dicembre 1923, n. 3233, concernente le opere relative al nuovo porto di Venezia in regione Marghera:
Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 3249, riguardante le opere di ampliamento del porto di Livorno;
Visto il successivo R. decreto-legge 3 aprile 1924, n. 488, con cui, allo scopo di stabilire le modalità di applicazione e l'eventuale graduazione delle tasse portuali istituite rispettivamente con l'art. 7 del citato R. decreto-legge 9 dicembre 1923, e con l'art. 6 dell'altro R. decreto-legge 16 dicembre 1923, venne rinviata al 1° luglio 1924 l'applicazione degli articoli stessi;
Ritenuta l'opportunità di disporre un'ulteriore proroga al 1° gennaio 1925;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le finanze e per i lavori pubblici, d'accordo con quelli per le comunicazioni e per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La sospensione dell'aumento della tassa, di cui al primo comma dell'art. 7 del R. decreto-legge 9 dicembre 1923, n. 3233, già disposta fino al 1° luglio 1924 col R. decreto-legge 3 aprile 1924, n. 488, è ulteriormente prorogata fino al 1° gennaio 1925.

E' pure rinviata al 1° gennaio 1925 l'applicazione dell'articolo 6 del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 3249.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI — SARROCCHI — CIANO — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 1° ottobre 1924. Atti del Governo, registro 229, foglio 5. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1485.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 settembre 1924, n. 1481.

Modificazione dell'art. 4 del Regio decreto-legge 2 marzo 1924, n. 322, concernente il decentramento del servizio di sistemazione degli spacci all'ingrosso dei generi di privativa da appaltarsi a mezzo d'asta pubblica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto-legge 2 marzo 1924, n. 322, riguardante il decentramento del servizio di sistemazione degli spacci all'ingrosso dei generi di privativa da appaltarsi a mezzo d'asta pubblica;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 4 del R. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 322, è modificato nel senso che per le formalità in esso indicate dovranno applicarsi le disposizioni del nuovo regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, anzichè quelle del precedente regolamento.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 1° ottobre 1924.
Atti del Governo, registro 229, foglio 6. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1486.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 agosto 1924, n. 1483.

Modifica del Regio decreto 2 maggio 1920, n. 621, sulla leva marittima.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 2 maggio 1920, n. 621 e 22 luglio 1920, n. 1060, convertiti rispettivamente nelle leggi 29 giugno 1922, numeri 922 e 921, portanti modificazioni alle leggi sulla leva marittima;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina, di concerto con quello per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei paragrafi 3, 4 e 5 dell'art. 2 del R. decreto 2 maggio 1920, n. 621, convertito nella legge 29 giugno 1922, n. 922, le parole « dopo compiuto il diciottesimo anno di età » sono sostituite dalle seguenti « dopo compiuto il sedicesimo anno di età ».

Art. 2.

L'art. 13 del R. decreto 2 maggio 1920, n. 621, convertito nella legge 29 giugno 1922, n. 922, è abrogato e sostituito dal seguente:
« Art. 13. — Possono essere ammessi a contrarre arruolamento volontario nel corpo Reale equipaggi per anticipazione di leva i giovani che posseggono i requisiti necessari per concorrere alla leva di mare, di cui all'art. 2 del presente decreto, e non siano stati precedentemente comunque prosciolti da altri arruolamenti volontari. Essi devono contrarre una delle ferme volontarie previste dall'ordinamento del corpo Reale equipaggi con la decorrenza stabilita dal l'ordinamento stesso. I requisiti necessari saranno determinati dal Ministro per la marina il quale potrà all'uopo delegare il Comando superiore del corpo Reale equipaggi ».

Art. 3.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti saranno comprese nel testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima autorizzato con il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2991.

Il presente decreto avrà vigore dal 1° ottobre 1924 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 15 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — DI GIORGIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 1° ottobre 1924.
Atti del Governo, registro 229, foglio 8. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1487.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 agosto 1924, n. 1484.

Modificazione dell'art. 26 del Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751, per il riordinamento degli usi civici nel Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751, per il riordinamento degli usi civici nel Regno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per la giustizia e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comma ultimo dell'art. 26 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751, è modificato come segue:
« I magistrati nominati ai sensi dell'art. 25 e del presente potranno essere posti fuori del ruolo organico della magistratura, anche oltre il limite stabilito dall'art. 158 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, in numero però non superiore a dieci e ad essi si applicheranno le disposizioni dei comma secondo e quarto dell'articolo medesimo ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — NAVA — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 1° ottobre 1924
Atti del Governo, registro 229, foglio 9. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1488.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 agosto 1924, n. 1485.

Concorso governativo a pareggio dei bilanci dei Comuni del Mezzogiorno e delle isole di Sicilia e Sardegna per l'anno 1924.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con il Ministro per le finanze;

Udito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il concorso governativo previsto con l'art. 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116, sarà corrisposto ai Comuni del Mezzogiorno continentale, della Sicilia e della Sardegna anche per l'anno 1924, limitatamente alla quarta parte del suo ammontare.

Per i Comuni della Calabria e della Basilicata sarà, inoltre, osservato il disposto dell'art. 6 della legge 14 luglio 1907, n. 538.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno iscritti in bilancio i fondi occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 8 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 1° ottobre 1924.
Atti del Governo, registro 229, foglio 10. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1489.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 agosto 1924, n. 1486.

Proroga della facoltà al Ministro per la pubblica istruzione per la conservazione in servizio del personale non appartenente ai ruoli dei Provveditorati agli studi, addetto agli uffici scolastici di Trento e Trieste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 2 del R. decreto 20 dicembre 1923, n. 3113;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a valersi, sino a non oltre il 30 giugno 1925, della facoltà già concessagli con l'art. 2 del R. decreto 20 dicembre 1923, n. 3113.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1924 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 8 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CASATI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 1° ottobre 1924.
Atti del Governo, registro 229, foglio 11. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1490.

REGIO DECRETO-LEGGE 18 settembre 1924, n. 1487.

Modificazioni al regolamento 30 aprile 1924, n. 756, sugli esami, alunni e tasse negli istituti medi di istruzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sul nuovo ordinamento della istruzione media;
Visto il regolamento 30 aprile 1924, n. 756, sugli esami, gli alunni e le tasse negli istituti medi d'istruzione;
Considerata la opportunità di sostituire ed aggiungere articoli al regolamento sopracitato per quanto riflette l'ammissione agli esami e l'ammissione alla prima classe degli istituti medi d'istruzione;
Udito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 45 del regolamento 30 aprile 1924, n. 756, è sostituito il seguente:

« Art. 45. — Per gli effetti di cui all'art. 83 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, si computano soltanto le seguenti materie o gruppi di materie, secondo il tipo e grado di istituto rispettivamente indicato:

Ginnasio inferiore: italiano, latino, storia e geografia;

Ginnasio superiore e liceo classico: italiano, latino, greco;

Liceo scientifico: italiano, latino, fisica e matematica;

Corso inferiore dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale: italiano, latino, matematica;

Primo biennio del corso superiore dell'istituto tecnico: italiano, storia, matematica e fisica;

Secondo biennio del corso superiore dell'istituto tecnico (sezione ragioneria): computisteria e ragioneria, istituzioni di diritto, seconda lingua straniera;

Secondo biennio del corso superiore dell'istituto tecnico (sezione agrimensura): agraria, estimo, costruzioni e disegno di costruzioni;

Corso superiore dell'istituto magistrale: italiano, latino, filosofia e pedagogia;

Liceo femminile: lingua e letteratura italiana e latina, storia e geografia, tedesco o inglese;

Scuola complementare: italiano, matematica, storia e geografia ».

Art. 2.

Tra l'art. 45 del regolamento 30 aprile 1924, n. 756, come sopra modificato e l'art. 46 del regolamento medesimo è inserito il seguente:

« Art. 45-bis. — Nelle classi che si chiudono con esame di ammissione o di licenza, gli alunni sono esclusi dalla sessione estiva soltanto per quelle materie o gruppi di materie nei quali abbiano riportato come voto di scrutinio finale meno di cinque decimi.

« Nelle classi di cui al precedente comma, gli alunni, a termini dell'art. 83 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sono esclusi dalla sessione di riparazione quando, per riprovazione nella sessione estiva o per esclusione dalla sessione stessa, debbano ripetere o sostenere più di due tra le materie o gruppi di materie indicati nell'art. 45 ».

Art. 3.

Tra gli articoli 48 e 49 del regolamento 30 aprile 1924, n. 756, è inserito il seguente:

« Art. 48-bis. — Agli esami di ammissione alla prima classe di istituti medi d'istruzione, ma non di scuola complementare, possono presentarsi candidati che, nell'anno in corso, abbiano compiuto o siano per compiere il nono anno di età.

« Essi non possono però ottenere la immediata inscrizione agli istituti stessi se non abbiano superato tutte le prove nella prima sessione riportando otto decimi nella somma complessiva dei voti ».

Art. 4.

Il presente decreto ha vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CASATI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 1° ottobre 1924.
Atti del Governo, registro 229, foglio 12. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1491.

REGIO DECRETO 18 settembre 1924, n. 1493.

Equiparazione dei diplomi di licenza rilasciati dall'Istituto musicale « Pacini » di Lucca a quelli rilasciati dai Regi conservatori di musica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta l'istanza del sindaco di Lucca in data 27 gennaio 1924;

Udito il parere della Commissione nominata con il decreto Ministeriale 18 febbraio 1924;

Veduta la deliberazione del Consiglio comunale di Lucca in data 26 giugno 1924;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I diplomi di licenza, rilasciati dall'Istituto musicale « Pacini » di Lucca ai candidati che abbiano superato le prove di esame sui programmi prescritti nei Regi conservatori di musica, sono equiparati per tutti gli effetti legali ai diplomi rilasciati dai Regi conservatori predetti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CASATI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1924.
Atti del Governo, registro 229, foglio 18. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1492.

REGIO DECRETO 11 settembre 1924, n. 1469.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio Tommaso Gargallo, in Siracusa.

N. 1469. R. decreto 11 settembre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio Tommaso Gargallo in Siracusa ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1924.

Numero di pubblicazione 1493.

REGIO DECRETO 11 settembre 1924, n. 1470.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio ginnasio S. A. Morcelli, in Chiari.

N. 1470. R. decreto 11 settembre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio ginnasio S. A. Morcelli in Chiari ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1924.

Numero di pubblicazione 1494.

REGIO DECRETO 11 settembre 1924, n. 1471.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio liceo scientifico di Como.

N. 1471. R. decreto 11 settembre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio liceo scientifico di Como ed è approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1924.

Numero di pubblicazione 1495.

REGIO DECRETO 11 settembre 1924, n. 1472.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica della Regia scuola complementare Ugolino Vivaldi, in Genova.

N. 1472. R. decreto 11 settembre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica della Regia scuola complementare Ugolino Vivaldi in Genova ed è approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1924.

Numero di pubblicazione 1496.

REGIO DECRETO 11 settembre 1924, n. 1473.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio G. Palmieri, in Lecce.

N. 1473. R. decreto 11 settembre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio G. Palmieri in Lecce.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1924.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 6 delle opere riservate al termine dell'articolo 14 della legge sui diritti d'autore, registrate in questo Ministero durante la 2ª quindicina di marzo 1923.

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I. — Opere drammatico-musicali. (Comprese le riduzioni complete).		
19228	80605	De Feo Alberto	« Quadri plastici ». - Spartito dell'operetta in tre atti su libretto di Corradi Edoardo	De Feo Alberto	Inedita. — Non ancora rappresentata alla data di presentazione alla Prefettura.
19251	80688	Ghisalberti G.	« Il bastardo ». - Opera in due atti su libretto di Schiavoni A.	Società italiana degli autori	Inedita. — Mai rappresentata.
			II. — Opere drammatiche. (Compresi i libretti d'opera).		
19229	80606	Coco Francesco	« La notte di Natale ». - Commedia	Coco Francesco	Inedita. — Mai rappresentata.
19230	80607	Volpi Pietro	« Il segreto di una nascita » ossia « Un bigamo in trappola ». - Dramma in tre atti	Volpi Pietro	Id. id.
19231	80608	Balducci Mario	« Fumo che acceca ». - Poema tragico in un prologo e tre atti	Balducci Mario	16 agosto 1921. — Rappresentata la prima volta a Velletri il 17 aprile 1921
19232	80609	Del Preto Diomedo	« Italia ». - Dramma in quattro atti	Del Prete Diomede	Inedito. — Mai rappresentato.
19233	80610	Coco Francesco	« Tecla ». - Dramma	Coco Francesco	Id. id.
19234	80611	Detto	« Guerra barbara ». - Dramma	Detto	Id. id.
19235	80612	Detto	« La strada maestra ». - Commedia	Detto	Id. id.
19236	80642	Mentasti Oreste	« Mólla Tônin ». - Bizzarria in tre atti e sette quadri	Casaleggio Mario	Id. id.
19237	80643	Bertinetti Giovanni	« Tôrna a cà sit peuli ». - Bizzarria in tre atti e cinque quadri	Detto	Id. id.
19238	80644	Detto	«Basin e Basmo a Turin ». - Bizzarria divisa in quattro atti	Detto	Id. id.
19239	80645	Detto	« Non me lo dichi ». - Bizzarria burlesca divisa in tre atti e sei quadri	Detto	Id. id.
19240	80646	Viancini Flaviano	« Va in Bertòla ». - Bizzarria in tre atti	Detto	Inedita. — Rappresentata la prima volta il 26 novembre 1921 al « Rossini » di Torino
19241	80647	Neresti Luigi	« Madama Tilbury ». - Operetta su versi di Luda Ginoni	Neresti Luigi	12 dicembre 1921. — Rappresentata la prima volta all' « Alfieri » di Firenze nel febbraio 1921.

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
19243	80657	Fazio Giuseppe	« Un miraculu in casa di Diu ». - Commedia in tre atti in dialetto siciliano	Fazio Giuseppe	Inedita. — Mai rappresentata.
14245	80659	Neroni Nicola	« L'onore de l'Urione ». - Commedia drammatica teatrale in dialetto romanesco	Neroni Nicola	Id. id.
19247	80663	Malasomma Alberto	« Giovinezza ». - Commedia in tre atti	Malasomma Alberto	Id. id.
19248	80664	Prunas Silvio	« Servire se stessi ». - Visione drammatica in tre atti	Prunas Silvio	Id. id.
19249	80665	Detto	« La casa dei fantasmi ». - Visione drammatica in un prologo e quattro atti	Detto	Id. id.
19250	80681	Bianco Clementina	« Il manicomio ». - Commedia in due atti in versi	Società italiana degli autori	Id. id.
19252	80689	Schiavoni Attilio	« Il bastardo ». - Opera in due atti. Musica di Ghisalberti Giovanni. — Libretto	Detta	Id. id.
19253	8'692	Sabatini R. - Hamilton E. - Antona Traversi Camillo	« Bardelgs il magnifico ». - Commedia romantica in quattro atti. — Traduzione di Antona Traversi Camillo	Detta	Inedita. — Bappresentata la prima volta al « Manzoni » di Roma il 18 marzo 1913.
			III. — **Composizioni musicali diverse.** (Comprese le parziali riduzioni d'opera, trascrizioni, ecc. di opere drammatico-musicali).		
19742	80648	Arnò Salvatore	« Era un sogno ». - Operetta in tre atti su libretto di Giuseppe Monroy	Arnò Salvatore	Inedita. — Mai rappresentata.
			IV. — **Opere cinematografiche.** (Films).		
19244	80658	Pickford Mary film	« Il piccolo Lord Fauntle roy ». - Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 2631. — Presentati, pel visto, n. 13153 fotogrammi col sunto inedito dell'azione tratto dall'opera omonima di Burnett	Artisti associati — S. A.	Inedita. — Mai proiettata.
			V. — **Opere coreografiche o mimiche.** (Con o senza musica).		
			. . . .		

Roma, 10 giugno 1924.

Il direttore: G. DE SANCTIS.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 4 delle opere riservate al termine dell'articolo 14 della legge sui diritti d'autore, registrate in questo Ministero, durante la 2ª quindicina di febbraio 1923.

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I. — Opere drammatico-musicali. (Comprese le riduzioni di opere complete).		
			. . . .		
			II. — Opere drammatiche. (Compresi i libretti d'opera).		
			. . . .		
			III. — Composizioni musicali diverse. (Comprese le parziali riduzioni d'opera, trascrizioni, ecc. di opere drammatico-musicali).		
19208	80388	Trusso Giovanni	« Ridi!! ». - Composizione musicale. — Fox-trot su versi di Siviardo Secondo	Piemonte (Casa editrice musicale)	19 gennaio 1923. — Eseguita al tempo della presentazione alla Prefettura.
			IV. — Opere cinematografiche. (Films).		
			. . . .		
			V. — Opere coreografiche o mimiche (con o senza musica).		
			. . . .		

Roma, 10 giugno 1924.

Il direttore : DE SANCTIS.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 221

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 2 ottobre 1924

	Media		Media
Parigi	120 74	Belgio	110 38
Londra	101 93	Olanda	8 85
Svizzera	436 51	Pesos oro	18 75
Spagna	305 —	Pesos carta	8 235
Berlino	—	New-York	22 846
Vienna	0 0323	Oro	440 82
Praga	68 30		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	81 88
	3.50 % » (1902)	76 75
	3.00 % lordo	54 67
	5.00 % netto	98 23
	Obbligazioni delle Venezie 3.50%	82 71

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

ERRATA-CORRIGE.

A pag. n. 3050 della *Gazzetta Ufficiale*, n. 206 del 2 settembre 1924, all'elenco smarrimento certificati, il numero d'inscrizione della 4ª intestazione, 3.50 %: Intestata come la precedente, per la rendita di L. 7, anzichè 31619 come è stato stampato, deve essere 316.119.

BANDI DI CONCORSO

COMMISSARIATO DELL'AERONAUTICA

ERRATA-CORRIGE.

Nella notificazione di concorso per 6 posti di tenente nel Regio corpo del Genio aeronautico, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° corrente mese:

All'art. 6 (ultima parte del 2° comma) anzichè « 1° settembre », leggasi « 1° novembre 1924 ».

All'art. 7 anzichè « L. 2.40 » leggasi « L. 3 »; e anzichè « 30 settembre 1924 », leggasi « 30 novembre 1924 ».

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.